



Procura della Repubblica
presso il Tribunale
Trani



Tribunale di Trani

Ordine degli Avvocati di Trani



Il Presidente del Tribunale di Trani,
dott. Antonio De Luce

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani,
dott. Renato Nitti

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani,
Avv. Tullio Bertolino

Ritenuta la necessità, ciascuno nella propria qualifica di datore di lavoro rispetto alla sede del Tribunale di Trani, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, e dell'Ordine degli Avvocati di Trani, di adottare determinazioni utili a fronteggiare i rischi derivanti dalla emergenza epidemiologica in atto;

considerato che, allo stesso modo, si rende necessario concordare in protocollo condiviso le misure necessarie per la gestione dei processi che consentano di ridurre al minimo i rischi per gli stessi operatori giudiziari e per l'utenza derivanti dalla celebrazione delle udienze e dallo svolgimento della attività degli uffici giudiziari;

ritenuto che, soltanto, uno sforzo comune dei magistrati, sia giudicanti che requirenti, dell'avvocatura e del personale amministrativo possa consentire di affrontare la situazione emergenziale in atto;

considerato che le disposizioni che seguono potranno essere aggiornate sulla base delle successive modifiche normative;

CONVENGONO E DISPONGONO

nei termini e nelle qualità sopra indicate:

1 Sulla sicurezza e igiene

All'interno degli edifici, sede degli uffici giudiziari (in particolare del Tribunale di Trani, della Procura della Repubblica presso il Tribunale e dell'Unep) e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sono osservate le seguenti prescrizioni.

1.1 misure igienico sanitarie:

- A) l'accesso agli edifici ove hanno sede gli uffici giudiziari Tranesi, dell'Unep e della sezione di Polizia Giudiziaria è consentito soltanto da parte di utenti che indossino mascherina anti contagio. La mascherina deve essere sempre tenuta anche da magistrati, avvocati, personale amministrativo e polizia giudiziaria e utilizzata



conformemente alle regole previste, anche se si lavora nella propria stanza e postazione lavoro e si condivide un ambiente lavorativo con altri colleghi, indipendentemente dalla circostanza che tra le postazioni lavoro possa esservi una distanza superiore a 1 metro;

- B) non è consentito l'accesso di soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C). All'atto dell'ingresso finalizzato all'accesso, si proceda (allo stato da parte degli operatori sanitari presenti giornalmente presso l'ingresso dei palazzi sede degli Uffici Giudiziari, senza escludersi che nel prosieguo detta verifica sia affidata alla vigilanza) alla misurazione elettronica della temperatura. Tutti sono tenuti a sottoporsi alla rilevazione. Nel caso in cui la temperatura risulti superiore ai 37,5 ° per i lavoratori degli uffici giudiziari troveranno immediata applicazione i protocolli per i casi di positività/stretto contatto/ sintomatologia (quanto a isolamento/quarantena, accertamenti diagnostici, contact tracing, chiusura dei locali di lavoro e sanificazione). Ai terzi non lavoratori (fermi restando gli obblighi di segnalazione al proprio medico curante) non sarà consentito l'accesso e sarà disposto l'immediato allontanamento;
- C) al fine di evitare assembramenti, conseguire la rarefazione delle presenze e consentire il tracciamento di tutte le presenze, vanno osservate tutte le previsioni di seguito riportate che limitano accessi e spostamenti all'interno degli edifici sede degli uffici giudiziari
- D) è obbligatorio il rispetto da parte di chiunque acceda delle Misure igienico-sanitarie generali come da allegato 19 del DPCM 19.10.2020;
- E) va evitato qualsiasi contatto ravvicinato e va rispettato il distanziamento fisico di almeno 1 metro;
- F) non è consentito sostare nei corridoi e negli spazi antistanti le aule degli edifici sede degli uffici giudiziari;
- G) con separati atti Presidente del Tribunale, Procuratore della Repubblica, Dirigente Amministrativo del Tribunale dispongono in materia di smartworking e di scaglionamento degli accessi ex art. 3, comma, 4 del DPCM 24 ottobre 2020, curando in ogni caso che l'accesso dei lavoratori non avvenga nella fascia compresa tra le ore 8:45 e le ore 10.00;

1.2 misure organizzative e comportamentali:

- A) gli spostamenti dalla propria postazione di lavoro dovranno essere limitati al minimo durante l'orario di lavoro ed essere motivati esclusivamente da esigenze lavorative;
- B) ad ogni pausa e prima di accedere a qualunque altro ambiente di lavoro si deve procedere alla igienizzazione delle mani;
- C) gli ambienti di lavoro specie se condivisi, devono essere periodicamente areati;
- D) l'accesso ai luoghi comuni (bagni, servizi) deve avvenire in modo scaglionato e contingentato evitando assembramenti e mantenendo sempre la distanza interpersonale di 1 metro;

- E) è fortemente raccomandato ai lavoratori di non recarsi nei locali del bar presente in palazzo Torres avvalendosi all'occorrenza del servizio di consegna e curando che in ogni caso la consegna di quanto ordinato avvenga all'esterno degli uffici;
- F) alla pulizia effettuata dalla impresa appaltatrice del relativo servizio deve aggiungersi la pulizia e disinfezione delle propria postazione a cura di ciascun lavoratore mediante l'utilizzo degli erogatori distribuiti;
- G) i lavoratori segnalano la propria positività ovvero "stretti contatti" (e, comunque, la "sintomatologia da infezione respiratoria e febbre" quand'anche sopravvenuta nelle ore di lavoro) attenendosi in ogni caso alle procedure oggetto della integrazione al DVR adottata da ciascuno degli uffici;
- H) al fine di adeguatamente curare la formazione dei lavoratori sulle misure adottate e sulle procedure da seguire, sono messi a disposizione dei lavoratori - mediante la condivisione del link- video informativi e formativi realizzati dal RSPP;
- I) il Tribunale attiva un sistema (analogo allo Sportello Telematico attivo presso la Procura) di prenotazione degli appuntamenti presso ciascuno dei propri Uffici aperti al pubblico, assicurando che l'utente possa prenotare "slot" di orario congrui rispetto alla attività da svolgere nei diversi giorni e orari di apertura, con facoltà di scegliere sia giorno che orario tra quelli disponibili;
- J) Al fine di assicurare la piena tracciabilità dei contatti, salvo che per il *front office* della Procura, **è consentito, al di fuori dei casi di partecipazione alle udienze, l'accesso dell'utenza (avvocati, parti del procedimento, consulenti etc) soltanto previo appuntamento.** L'utenza accede, al di fuori dei casi di partecipazione all'udienze, al Palazzo di Giustizia esclusivamente per recarsi presso gli uffici nei quali ha fissato un appuntamento, escludendosi la possibilità di accedere ad altri Uffici;
- K) Al momento dell'accesso all'Utenza anche qualificata viene consegnato un pass (che l'utente deve mantenere sempre visibile). Il rilascio del pass è collegato alla partecipazione alle udienze ovvero ad appuntamenti prefissati e documentati con uffici amministrativi. I pass sono distinti per colore in relazione alla destinazione e sono contingentati per numero. Gli Uffici amministrativi non ricevono se non utenza che esibisca il pass corretto e abbia prefissato un appuntamento;
- L) le Rappresentanze istituzionali della Avvocatura accedono per finalità istituzionali agli Uffici del Presidente, del Procuratore e della Dirigenza anche senza che sia fissato appuntamento per posta elettronica o via sportello telematico;
- M) Poiché gli accessi dell'utenza agli uffici amministrativi e dei Magistrati è consentito soltanto previo appuntamento del quale l'utente possa esibire in fase di accesso relativa documentazione, **non è consentito al personale ricevere l'utenza in assenza di appuntamento fissato con le modalità indicate** poiché questo impedirebbe di effettuare il necessario tracciamento;
- N) la Polizia giudiziaria che non presta servizio presso la Procura accede alla sede della Procura osservando le modalità di cui alla nota 3013 del 20.10.2020 e alla sede del Tribunale previo appuntamento concordato via email;
- O) l'accesso di coloro che svolgano tirocinio presso gli Uffici giudiziari avviene eccezionalmente su indicazioni dei magistrati affidatari che ne ravvisino la necessità, preferibilmente in orario pomeridiano, nei limiti della capienza dei locali in cui il

- tirocinio deve svolgersi e con la adozione delle cautele previste. In ogni caso non partecipano alle udienze ed alle camere di consiglio;
- P) le riunioni, anche investigative, saranno tenute in videoconferenza o, ove indispensabile, in ambienti che consentano di garantire il corretto distanziamento;
 - Q) vanno rispettate le indicazioni di capienza massima riportate all'esterno di ciascun ufficio;
 - R) restano ferme le modalità di comunicazione e deposito telematiche approvate da ciascun Ufficio con proprio atto e, comunque, quelle oggetto della normativa primaria;
 - S) è costituito con atto a parte un *comitato per l'applicazione e la verifica delle regole anticovid generali e particolari* costituito da magistrati, avvocati, rappresentanti del personale amministrativo del Tribunale e della Procura, oo.ss, rspp o aspp al fine di sottoporre a costante verifica il rispetto delle regole in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro suindicate e proporne l'aggiornamento, l'integrazione o la modifica;
 - T) al di fuori della attività del comitato sopra richiamato, le segnalazioni di mancato rispetto delle prescrizioni innanzi indicate da parte di chiunque ne sia tenuto all'osservanza, possono essere inoltrate agli indirizzi istituzionali di posta elettronica del Tribunale, della Procura e dell'Ordine degli Avvocati.

2 Sulla attività giudiziaria

1. PROCESSI CIVILI

- a) le udienze civili si svolgeranno, in ogni caso in cui sia possibile, con trattazione scritta nei limiti di cui all'art. 221 l. n. 77 del 2020 e successive modifiche;
- b) si avrà cura per quanto possibile di limitare al massimo i rinvii delle cause (specie se fissate per la decisione), gestendo la modalità di trattazione dei singoli fascicoli in relazione allo specifico adempimento da svolgersi in quella udienza e demandando alla trattazione in presenza solo l'attività che richiede la partecipazione di soggetti diversi dai difensori;
- c) l'istanza di trattazione orale potrà essere depositata ai sensi dell'art. 221, 4° comma, l. n. 77 del 2020; i magistrati avranno cura di lasciare in ogni singola udienza degli spazi temporali "vuoti" da poter occupare all'occorrenza con la trattazione orale di ulteriori fascicoli; resta, tuttavia, ferma la possibilità per il giudice di rinviare ad altra e successiva udienza (possibilmente con rinvio a breve termine) qualora l'udienza in relazione alla quale è stata richiesta la trattazione orale sia già caratterizzata dalla presenza di numerosi fascicoli;
- d) le udienze dovranno iniziare con la più assoluta puntualità;
- e) le udienze collegiali, per l'area contenzioso e l'area commerciale, in linea di massima si potranno tenere con modalità scritta, fatta comunque salva la possibilità di optare per la trattazione orale in presenza qualora il numero di cause fissate lo consenta;
- f) per quanto riguarda il collegio area famiglia, in virtù della particolarità del contenzioso e della frequente presenza delle parti, tendenzialmente si dovrà dare maggiore spazio alla trattazione in presenza; è fatta salva la possibilità di valutare caso per caso l'eventualità di disporre la trattazione scritta (con riguardo, per

- esempio, ai divorzi congiunti e a tutti quei procedimenti che non richiedono lo svolgimento di attività in presenza);
- g) le udienze di prima comparizione, ove possibile in relazione alla concreta situazione di sicurezza sanitaria, saranno trattate in presenza al fine di salvaguardare al meglio il contraddittorio;
 - h) le cause da trattare in presenza dovranno essere programmate rigorosamente con orari cadenzati, da pubblicare tempestivamente ed a conveniente distanza temporale l'uno dall'altro. A tale proposito si evidenzia che **farà fede l'elenco compilato e pubblicato con congruo anticipo sul sito web del Tribunale e del consiglio dell'Ordine e non l'orario disposto in precedenza dal giudice o comunque visibile su PCT;**
 - i) tutti i magistrati dovranno procedere alla chiamata delle singole cause in presenza, secondo gli orari previsti e con la collaborazione del personale di vigilanza che regolerà gli accessi ai piani;
 - j) la chiamata della causa da trattare in presenza sarà notificata a mezzo applicativo COA che tutti i magistrati sono tenuti ad utilizzare;
 - k) in caso di trattazione in presenza, si deve dare rigorosa applicazione a tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute, a cominciare dall'uso delle mascherine e dalle distanze sociali (v. parte generale);
 - l) i giudici procederanno di regola, per le cause in presenza, a veloce e sintetica verbalizzazione mediante consolle, limitando all'essenziale la trattazione; dovrà evitarsi per quanto possibile la verbalizzazione da parte dei difensori fuori dall'aula;
 - m) le attività di udienza caratterizzate da durata non programmabile (p. es. istruttoria) dovranno essere fissate a fine giornata per evitare ingorghi negli orari più critici;
 - n) le attività istruttorie non urgenti e non connesse a cause risalenti potranno essere rinviate nel caso in cui il carico dell'udienza in presenza sia incompatibile con la sicurezza sanitaria; di ciò si dovrà dare avviso tempestivo alle parti onde evitare inutili citazioni di testi e presenza non necessarie;
 - o) si dovrà tenere presente che gli orari di apertura e di vigilanza degli edifici adibiti al civile soffrono delle note limitazioni pomeridiane;
 - p) in generale è fatto assoluto divieto di procedere alla trattazione in presenza in modo disorganizzato e tale da mettere in pericolo la salute;
 - q) per i procedimenti di convalida locatizia è mantenuta la possibilità di delega della fase sommaria ai Gop in affiancamento ferma restando, tuttavia, la necessità che i Gop fissino la trattazione dei singoli fascicoli ad orari fissi e prestabiliti, al fine di evitare assembramenti e che l'inizio dell'udienza sia puntuale;
 - r) si dispone la sospensione delle udienze domiciliari di interdizione. Per tali incombenti, ai quali deve partecipare un numero minimo di cinque persone (Giudice, PM, Cancelliere, Avvocato, interdicensi), infatti, da svolgersi nella maggior parte dei casi presso le abitazioni private degli interessati, non possono essere con certezza e preventivamente garantiti né il mantenimento del distanziamento sociale né l'assenza di soggetti sintomatici non manifesti. Infatti, non vi sono le condizioni per la verifica preventiva della situazione di sicurezza del luogo di svolgimento dell'udienza (dimensione dell'appartamento e della stanza ove deve avvenire

l'audizione dell'interdicendo, accertamento dell'assenza dei sintomi quali, ad esempio, la temperatura corporea i tutti i presenti etc.). Alle eventuali situazioni di urgenza indifferibile, si potrà ovviare mediante la sollecitazione della trasformazione, con gli strumenti processuali vigenti, della procedura per la dichiarazione di interdizione o inabilitazione, in quella per la nomina dell'Amministratore di sostegno, in relazione alla quale il Giudice può adottare tutti i provvedimenti necessari ed urgenti con decreto prima ancora di aver svolto l'audizione dell'amministrando.

- s) i coordinatori di area riferiranno su eventuali criticità o violazioni riscontrate.

2. PROCESSI DEL LAVORO

- a) Le udienze di lavoro si svolgeranno, in ogni caso in cui sia possibile, con trattazione scritta nei limiti di cui all'art. 221 l. n. 77 del 2020 e successive modifiche;
- b) si avrà cura per quanto possibile di limitare al massimo i rinvii delle cause (specie se fissate per la decisione), gestendo la modalità di trattazione dei singoli fascicoli in relazione allo specifico adempimento da svolgersi in quella udienza e demandando alla trattazione in presenza solo l'attività che richiede la partecipazione di soggetti diversi dai difensori;
- c) l'istanza di trattazione orale potrà essere depositata ai sensi dell'art. 221, 4° comma, l. n. 77 del 2020; i magistrati avranno cura di lasciare in ogni singola udienza degli spazi temporali "vuoti" da poter occupare all'occorrenza con la trattazione orale di ulteriori fascicoli; resta, tuttavia, ferma la possibilità per il giudice di rinviare ad altra e successiva udienza (possibilmente con rinvio a breve termine) qualora l'udienza in relazione alla quale è stata richiesta la trattazione orale sia già caratterizzata dalla presenza di numerosi fascicoli;
- d) le udienze dovranno iniziare con la più assoluta puntualità;
- e) in ordine alla quantità delle attività istruttorie da espletare e/o da rinviare, queste verranno scadenze e regolamentate ad orari come da provvedimenti adottati per le singole procedure, comunicati nel fascicolo telematico;
- f) tutti i magistrati dovranno procedere alla chiamata delle singole cause in presenza, secondo gli orari previsti e con la collaborazione del personale di vigilanza che regolerà gli accessi ai piani;
- g) in caso di trattazione in presenza, si deve dare rigorosa applicazione a tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute, a cominciare dall'uso delle mascherine e dalle distanze sociali (v. parte generale);
- h) anche per le udienze di lavoro si raccomanda l'ausilio del display per la chiamata, di recente installazione e prossimo utilizzo presso la Sezione;
- i) per le udienze previdenziali**, considerate alcune particolari criticità caratterizzanti in particolare il momento processuale del conferimento incarichi ctu per i procedimenti ex art. 445 bis cpc e l'obiettivo difficoltà della situazione epidemiologica in atto, si prevede:
- 1) l'organizzazione delle udienze di cui sopra in conformità alle indicazioni condivise nella riunione del 1 ottobre, prevedendo, in particolare, la concentrazione del numero di incarichi per ctu;
 - 2) l'organizzazione delle attività di udienza in fasce orarie;
 - 3) ferma sempre la tempestiva predisposizione dei decreti per la trattazione scritta ed in ogni caso, in presenza di carichi di udienza superiori ai cinquanta fascicoli, la

possibilità comunque di graduarne la trattazione in ordine di vetustà di iscrizione cronologica e di oggetto dello stesso, con provvedimenti da comunicare tempestivamente.

l) Il Personale di cancelleria deve collaborare per la materiale individuazione dei fascicoli per i giuramenti al fine di consentire ai tirocinanti la predisposizione degli elenchi da inviare ad avvocati e ctu.

3. PROCESSI PENALI

- a) in ogni udienza dinanzi al Tribunale di Trani, sezione penale, in composizione collegiale e in composizione monocratica a partire dal 01.11.2020 sono trattati, rispettivamente non oltre 10 e non oltre 20 processi; sarà privilegiata la trattazione dei processi fissati per la discussione, in cui è prevista la presenza delle sole parti processuali; nella individuazione dei processi in istruttoria, da trattare, saranno osservati rigorosamente i criteri di priorità, di cui all'art. 132 bis disp. att. c.p.p.;
- b) L'orario di inizio delle udienze è fissato alle ore 9.00 I Presidenti dei collegi e i Giudici Monocratici assicurano che l'orario di inizio sia rispettato, segnalando al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica e al Presidente del COA le circostanze che non abbiano reso possibile rispettare l'orario indicato;
- c) I Presidenti dei collegi ed i Giudici monocratici comunicano via email alla Segreteria della Presidenza del Tribunale (inviando per conoscenza alla Dirigenza amministrativa del Tribunale, alla Procura della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dell'ordine degli avvocati) entro il 30.10.2020 alle ore 12.00 lo statino dei processi fissati, indicando il n. del RGT e il n. del RGNR, nonché l'attività da svolgere (istruttoria, discussione); verranno altresì indicati i processi chiamati in prima udienza e quelli in cui la trattazione sarà differita, con indicazione, ove sia possibile, della successiva udienza, per consentire alle Parti di riprogrammare la citazione dei testi. Per le udienze da differire lo statino riporta quanto meno gli uffici di appartenenza dei testimoni di polizia giudiziaria il cui esame è previsto, così da consentire ai citati uffici (cui lo statino sarà trasmesso a cura della Procura della Repubblica) di avvisare i testi di non presentarsi.
- d) Entro il 4.11.2020, i Presidente dei collegi ed i Giudici monocratici comunicano con le stesse modalità sopra indicate gli statini delle udienze successive relative al mese di Novembre 2020. Salvo che intervenga diversa determinazione, procederanno allo stesso modo entro il 16.11., per tutte le udienze fissate per il mese di Dicembre 2020;
- e) gli statini di udienza sono immediatamente pubblicati sul sito del Tribunale di Trani a cura del Segreteria Amministrativa (Dr. Fava);
- f) I processi sono fissati ad orari sufficientemente distanziati tra loro, tenendo conto sia del tempo necessario per la trattazione che di quello necessario per consentire alle Parti private del processo successivo di raggiungere l'aula di udienza e di prendervi posto, mantenendo la distanza di sicurezza. E' escluso che possano essere, pertanto, fissati processi a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro, quand'anche ciò dovesse consentire di celebrare più rapidamente l'intera udienza. Il Presidente del collegio e il Giudice monocratico programmano le attività (trattazione, discussione, lettura del

dispositivo o della motivazione della sentenza contestuale), in modo da evitare che si creino assembramenti nell'aula di udienza e nel corridoio immediatamente antistante. In questa prospettiva, nei casi in cui sia prevista deliberazione e decisione di sentenza con motivazione contestuale, il Presidente del collegio e il Giudice monocratico programmano la relativa udienza in giorni e ore che consentano di ridurre al minimo la permanenza delle parti nell'aula, adottando le conseguenti opportune determinazioni;

- g) I difensori potranno entro il 2.11. ed il 10.11. (nelle due ipotesi di cui alla superiore lett.d), avanzare richiesta di rinvio al Giudice, con sospensione dei termini di prescrizione, preferibilmente con richiesta sottoscritta anche dall'imputato che al contempo dichiara di voler ricevere la comunicazione della data di rinvio per il tramite del difensore o di voler ricevere la detta comunicazione all'indirizzo di posta certificata del difensore;
- h) I Presidenti dei collegi ed i Giudici monocratici dispongono il rinvio con provvedimento in udienza. Il C.O.A. si adopera affinché, per i processi che dovranno essere differiti, sia presente soltanto il difensore di ufficio e, comunque, un difensore prontamente reperibile che possa comunicare ai difensori di fiducia la data del rinvio. Analogamente si potrà procedere in tutti i casi non debbano essere proposte questioni ex art. 491 c.p.p. né specifiche richieste ex art. 493 c.p.p.. I processi in cui la trattazione dovrà essere differita saranno fissati in coda all'udienza, con specificazione di orario di trattazione e congruo distanziamento dei processi secondo i criteri sopra fissati;
- i) Il Presidente del collegio o il Giudice monocratico nell'individuare la data di rinvio assicura tempi sufficienti per gli adempimenti e, quindi, nei soli processi con imputati non sottoposti ad alcuna misura cautelare, fissa la successiva udienza istruttoria ad almeno 60 giorni o, se i termini prescrizionali lo consentono, a data successiva, nel rispetto dei criteri di priorità, di cui all'art. 132 bis disp. att. c.p.p.;
- j) L'Ufficio del P.M. non appena ricevuto lo statino sopra indicato (che riporti anche il servizio di P.G. cui appartengono i testi da sentire) cura che esso sia trasmesso a tutti i servizi di Polizia giudiziaria del circondario affinché siano invitati a non presentarsi all'udienza indicata ufficiali e agenti in servizio presso detti servizi e citati come testimoni; allo stesso modo provvede ad avvertire i testi diversi da quelli di p.g.;
- k) I difensori, non appena ricevuto lo statino sopra indicato, comunicano ove possibile ai testimoni a discarico dei processi da rinviare di non presentarsi, in quanto saranno citati per una successiva udienza;
- l) Le parti comunicano tempestivamente al Tribunale i processi per i quali si oppongono al rinvio, riportandone sinteticamente le ragioni, che saranno valutate dal Collegio o dal Giudice monocratico, con riprogrammazione dell'attività prevista;
- m) I difensori, gli imputati, le parti civili, le persone offese, i testimoni ed i consulenti accedono all'edificio ed al piano ove sono celebrate le udienze soltanto:
 - a. quando la trattazione del processo è visualizzata sul monitor al piano terra, attendendo all'esterno dell'edificio che il processo sia chiamato;
 - b. (ove non sia attivo il monitor indicato) quando il processo è chiamato dal cancelliere se del caso per il tramite di incaricato;

- n) I Presidenti dei collegi ed i Giudici monocratici individuano i processi da rinviare sino al raggiungimento del limite numerico sopraindicato, nel rispetto dei criteri di priorità previsti dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p. e:
 - a. Rinviano i processi per i quali vi è richiesta di sospensione dei termini prescrizionali, ritualmente formulata;
 - b. Rinviano i processi che, per il numero delle parti processuali, anche dopo aver ridotto il numero dei testimoni da escutare determinino un maggiore rischio di assembramento e sempre che non vi sia rischio di prescrizione;
- o) In ogni caso l'Ufficio del P.M. cura che le citazioni dei testimoni riportino l'avvertimento ai testi di consultare il sito del Tribunale di Trani nelle 24 ore precedenti alla udienza per conoscere l'esatto orario di chiamata, curando di presentarsi all'orario indicato onde evitare dannosi assembramenti. La stessa citazione riporta gli indirizzi email dell'Ufficio di Procura e del Tribunale cui far pervenire eventuali comunicazioni di impedimento a presentarsi;
- p) In ciascuna aula sono fornite alle parti che intendano prendere la parola i "coprimicrofono usa e getta". Ciascuna delle parti processuali utilizza un proprio "coprimicrofono usa e getta" curando di posizionarlo e rimuoverlo dopo l'uso e di provvedere allo smaltimento;
- q) la cancelleria del Tribunale al momento della annotazione della data di udienza al SICP cura che anche l'orario di udienza sia riportato;
- r) potranno essere adottate specifiche determinazioni dai datori di lavori per la inibizione dell'utilizzo di aree specifiche;
- s) con separata nota si dispone in merito ai processi che si celebrano dinanzi al Giudice di Pace.

4. TUTTI I PROCESSI (PENALI CIVILI E LAVORO)

- a) all'interno delle aule di udienza dovrà essere rispettato il numero di capienza di persone per cui è stata effettuata la valutazione sui parametri e criteri di distanziamento attualmente vigenti e riportato nelle indicazioni affisse in ogni aula; le postazioni di seduta fisse debitamente indicate, devono essere rispettate;
- b) Le aule sono arieggiate ogni ora per la durata di almeno 5 minuti. Nella programmazione degli orari dell'udienza si tiene conto della possibilità che in questa fase possa non essere celebrato alcun processo;
- c) All'esterno delle aule sono posizionati dispenser di gel igienizzante;
- d) La Forza Pubblica, di cui si avvalgono nell'esercizio delle funzioni di disciplina della udienza, il Presidente del collegio e il giudice monocratico, in loro assenza, il Pubblico Ministero, assicura che siano rispettati i divieti di assembramento e le prescrizioni di ordine generale vigenti anche all'esterno dell'aula di udienza. Il Presidente del collegio e il Giudice monocratico si assicurano che la Forza Pubblica sia presente, informando la Presidenza del Tribunale ove ciò non dovesse avvenire;

3 Disposizioni Generali

Il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica ed il Presidente dell'Ordine degli Avvocati


CONCORDANO altresì

a) di informarsi reciprocamente della esistenza di casi di positività accertati all'interno degli Uffici/ nella Avvocatura, fornendo le informazioni occorrenti sulla funzionalità dei servizi e quelle utili al contact tracing.


b) che questa determinazione sia trasmessa al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, e pubblicata sui siti *on line* del Tribunale di Trani e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.

Trani, 29/10/2020

Il Presidente del Tribunale di Trani
Antonio De Luce



Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Trani
Renato Nitti



Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Trani
Tullio Bertolino